

0783792815

TRIBUNALE DI ORISTANO

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Al Presidente
del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Oristano
Oristano, 21 ottobre 2013

OGGETTO: ESPROPRIAZIONI DI BENI MOBILI REGISTRATI

Come noto, l'art. 2693 c.c. prescrive la trascrizione del pignoramento dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico e l'art. 498 c.p.c. (norma che si applica anche alle esecuzioni mobiliari) impedisce al Giudice dell'Esecuzione di provvedere sull'istanza di vendita qualora non sia fornita la prova della notificazione dell'avviso del pignoramento ai creditori ipotecari iscritti (conseguentemente, per il rispetto della disposizione, il Giudice dell'Esecuzione è tenuto alla verifica del certificato delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene mobile registrato oggetto di pignoramento).

Al fine di agevolare i controlli spettanti al Giudice e di evitare estinzioni delle procedure, si richiede che il difensore del creditore procedente:


- ❖ provveda a depositare - con l'istanza di vendita - la nota di trascrizione del pignoramento;
- ❖ provveda a depositare - con l'istanza di vendita - il certificato delle iscrizioni e trascrizioni.

Nelle procedure già avviate (e, comunque, in quelle future in cui tale prescrizione non venga rispettata), il Giudice dell'Esecuzione fisserà un termine di 30 giorni affinché il legale del creditore provveda ai depositi predetti; in caso di inottemperanza, il termine sarà prorogato d'ufficio per ulteriori 30 giorni ai sensi dell'art. 154 c.p.c.; in caso di perdurante inerzia, il Giudice dichiarerà improseguibile il processo esecutivo.

La trascrizione del pignoramento sui beni mobili registrati si rende altresì necessaria per scongiurare il rischio di vendere beni colpiti da ipoteca opponibile all'aggiudicatario ed allo scopo di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, gli atti traslativi o costitutivi di diritti sui beni pignorati successivi alla trascrizione medesima limitatamente agli atti negoziali compiuti dal debitore esecutato in favore di terzi, ai sensi dell'art. 2913 c.c..

Con preghiera di dare la più ampia diffusione alla presente circolare e auspicando la migliore collaborazione nell'interesse pubblico, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Si trasmetta al Sign. Presidente del Tribunale di Oristano e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano.



Il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare
Dott. Andrea Mereu

Ora Ricezione 21. Ott. 10:00